

LINEE GUIDA RELATIVE ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE TEORICA, A DISTANZA E IN PRESENZA, PER LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, AUTOFINANZIATE E/O FINANZIATE CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO E PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI FINALI

Premessa

Le Regioni e le Province Autonome hanno sottoscritto, il 3 novembre 2021, l'Accordo n° 21/181/CR5a/C17; con tale Accordo sono state approvate le Linee Guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e alle Province Autonome, da applicare in condizioni ordinarie, una volta dichiarata formalmente la cessazione dello stato di emergenza, ad oggi fissato al 31 marzo 2022 dal D.L. 24/12/2021 n. 221.

FASE TRANSITORIA

Le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, recepiti con DGR 185 del 16/04/2020 e con DGR 307 del 26/5/2020, si applicano ai corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti **dalla data di cessazione dello stato di emergenza**, come stabilita da apposita norma.

Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12° mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, mentre dal 13° mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui alle presenti Linee Guida. In questi casi (percorsi che si concludono dopo i 12 mesi), gli esami si svolgono quindi in presenza.

Entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, gli enti di formazione – se del caso – adeguano la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Fermo restando quanto previsto per la fase transitoria, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida si applicano a tutti i casi di formazione autofinanziata, finalizzata all'acquisizione di qualifiche o competenze inserite nel Repertorio regionale e alla formazione obbligatoria, avente validità sull'intero territorio nazionale, regolamentata da leggi e/o da Accordi nazionali e/o interregionali, ai fini dell'accesso alle professioni e/o ad attività economiche e/o professionali,

Per quanto concerne i corsi di formazione obbligatori ai fini dell'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome, le presenti disposizioni si applicano anche ai corsi cosiddetti "preparatori", in quanto anch'essi obbligatori ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/P.P.A.A.

Ai percorsi formativi o alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/PA, si applicano invece **le specifiche disposizioni** relative all'uso della Formazione a Distanza (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale dettata

dalle presenti Linee Guida si applica – in questi casi – solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati.

Le presenti disposizioni si applicano altresì a tutte le attività formative finanziate con risorse pubbliche e del Fondo Sociale Europeo, ivi compresi i tirocini extracurricolari, l'apprendistato professionalizzante e le misure di politica attiva aventi natura formativa.

Nel campo di applicazione rientrano anche gli esami finali.

Per quanto non previsto dalle presenti Linee Guida:

- ai corsi di formazione autofinanziati, si applica la circolare operativa prot. 267914 del 20 maggio 2016 e la nota operativa prot. 240136 del 27/03/2019;
- ai corsi finanziati con il FSE e alle altre misure di politica attiva aventi natura formativa (tirocini extracurricolari, apprendistato professionalizzante, ecc), si applicano le specifiche disposizioni di settore

Per quanto riguarda la modalità di richiesta esame restano validi gli effetti della nota operativa prot. 536600 del 18/06/2020; la trasmissione del relativo modello 2 deve essere effettuata nel momento stesso in cui viene aperto un corso, indipendentemente dalla modalità di erogazione, tramite mail all'indirizzo del referente dei corsi che si svolgono in provincia di Roma e ai referenti per i corsi realizzati in provincia di Rieti, Viterbo, Frosinone e Latina.

I percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per l'assolvimento del diritto-dovere fino al compimento del diciottesimo anno di età, anche erogati con modalità di apprendimento duale e i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), non rientrano nel campo di applicazione delle presenti Linee Guida.

DISPOSIZIONI OPERATIVE

Ai fini dell'avvio dei corsi, gli enti di formazione contattano gli uffici della Regione competenti per territorio per definire le relative modalità. Gli uffici regionali forniscono indicazioni in merito alla vidimazione dei registri e alla consegna della documentazione, che avviene ordinariamente per via telematica o, laddove possibile e comunque previo appuntamento, in presenza.

Si precisa che la documentazione prevista dalla circolare prot. 267914 del 20 maggio 2016 e prot. 240136 del 27/03/2019 deve essere spedita o consegnata al momento dell'avvio del corso.

Il registro di presenza è compilato e firmato dai formatori giornalmente. Nei casi di erogazione della formazione da remoto, i formatori utilizzano la firma digitale. In caso di impossibilità è consentito, in via residuale, l'inserimento dei soli riferimenti nominativi del/dei docenti, curando comunque sempre la compilazione quotidiana del registro.

Laddove l'ente intenda erogare alcuni moduli a distanza, conformemente agli standard di percorso formativo e nei limiti sotto evidenziati, è prescritto l'utilizzo dei modelli A e B, allegati in calce alle presenti Linee Guida.

Selezione allievi e avvio corsi

Gli enti di formazione pubblicizzano le opportunità di utilizzo della formazione a distanza ai potenziali interessati, specificando che essa è circoscritta unicamente alla parte teorica del corso, nei limiti più oltre specificati.

Non potranno essere accettate iscrizioni da parte di allievi che non abbiano le dotazioni tecniche richieste ai fini dell'ammissibilità della formazione a distanza, a meno che tali dotazioni non vengano rese disponibili – senza maggiorazioni di costo – dallo stesso ente di formazione.

Sono confermati i requisiti per l'accesso ai corsi previsti da norme nazionali/regionali e/o dagli standard di percorso formativo approvati dalla Regione.

L'ente è tenuto a controllare il possesso dei requisiti prima dell'iscrizione dell'aspirante allievo al corso e a conservare agli atti la documentazione acquisita a comprova dello stesso, ivi compreso il verbale di ammissione per gli allievi non italiani.

Considerati i limiti di utilizzo della FAD, possono essere iscritti a ciascun corso allievi nel numero massimo autorizzato/accreditato con determinazioni dirigenziali.

Non è necessaria l'autorizzazione preventiva per procedere all'organizzazione e realizzazione delle lezioni a distanza; la Regione si riserva comunque il diritto di richiedere – anche successivamente all'avvio del corso – copia di documentazione e di verificare, in itinere e/o prima dell'esame finale, il rispetto dei limiti e delle modalità indicate.

Il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione Lazio.

DEFINIZIONI E MODALITÀ DI UTILIZZO

Per *Formazione a Distanza (FAD)* si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti.

Ai fini delle presenti Linee Guida, non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

Per *E-learning* si intende una specifica ed “evoluta” forma di FAD, consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. “aule virtuali telematiche”, “webinar”), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

L'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata e subordinata all'acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo;
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

Per le ore in modalità asincrona è richiesto - al minimo - che venga garantito il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione da parte degli allievi.

Per le ore in modalità sincrona è richiesto che la piattaforma tecnologica individuata garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report.

Riguardo alla formazione in modalità sincrona, si specifica che la soluzione tecnica (piattaforma) individuata, deve prevedere un'utenza "ospite", a disposizione degli uffici regionali, che consenta verifiche in itinere, anche a campione.

Pertanto, deve essere fornito nel Modello A il link di accesso alla piattaforma ed eventuali credenziali per poter partecipare da remoto alla classe virtuale. Laddove l'accesso fosse tramite invito, deve essere inviata apposita e-mail agli indirizzi dei funzionari regionali referenti per l'apertura corsi.

Le lezioni a distanza devono avere la stessa durata delle ore di aula ordinariamente previste per la teoria.

I contenuti formativi devono essere erogati in modo da favorire la partecipazione attiva degli allievi, evitando concentrazioni eccessive di lezioni in pochi giorni/ore; sono auspiccate valutazioni/verifiche periodiche del livello di apprendimento raggiunto, in modo da intervenire precocemente su eventuali difficoltà e carenze.

CONTENUTI E PERCENTUALE DI UTILIZZAZIONE DELLA FAD/E-LEARNING

L'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del **monte ore teorico**.

Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

L'indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato, pertanto la formazione teorica può essere erogata anche integralmente in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

TRACCIABILITÀ E SPENDIBILITÀ

Per quanto concerne la formazione regolamentata, gli attestati/certificazioni rilasciati nell'ambito di una Regione/Provincia Autonoma devono riportare la seguente dicitura: “il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del.3 novembre 2021”.

La spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle presenti Linee Guida relative all'utilizzo di modalità di formazione a distanza/e learning.

DISPOSIZIONI FINALI

Nell'eventualità dell'insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, recepiti con DGR 185 del 16/04/2020 e con DGR 307 del 26/5/2020.